

CONVENZIONE

COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Tra

L’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (C.F. 04735061006)(d’ora in avanti denominata “Azienda”) con sede in Roma, via dell’Amba Aradam 9, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

e

Sotterranei di Roma Ricerca (C.F. 97464470588) (di seguito SDR), con sede in Via Etruria 44, 00183, Roma, rappresentata dal Presidente dell’Associazione Sig. Marco Placidi anche indicate congiuntamente come le “Parti”

PREMESSO

- che l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell’art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’art.830, secondo comma, del Codice Civile;
- che la stessa, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio mobile ed immobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali) e che negli anni ha promosso attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;
- che SDR ha tra i suoi obiettivi principali l'esplorazione, l'analisi, la diagnostica, la salvaguardia di criticità del sottosuolo e i relativi riflessi nel soprassuolo; nonché lo studio e la valorizzazione di preesistenze archeologiche, con particolare riguardo all'indagine e all'esplorazione Speleo-Archeologica mediante attività di progressione su corda per accesso a luoghi difficilmente raggiungibili, operando con ispezioni Speleo- Archeologiche in situazioni critiche o di rischio, anche mediante video-ispezioni con sonde; video-ispezioni con robot filoguidato; video-ispezioni con drone; rilievi topografici con laser scanner 3D; livellazioni e misurazioni plano-altimetriche;
- che SDR è impegnata da decenni nello studio dei sistemi archeologici sotterranei in collaborazione con importanti istituzioni pubbliche, nella diagnostica di emergenze per dissesti di superficie e/o derivanti da crolli ipogei e che i suoi operatori sono assicurati, formati e in possesso di adeguata certificazione a norma di legge per poter operare in ambienti confinati ad alto rischio;

- che SDR ha un'esperienza ed una passione ventennale per condividere le proprie conoscenze con tutti coloro che sono interessati e appassionati alla storia di Roma, attraverso tour o visite guidate che offrono per condividere ciò che hanno appreso anche dalle loro attività di ricerca;
- che SDR ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare, presso l'Azienda, uno studio a titolo non oneroso con l'ispezione e il rilievo degli ambienti sotterranei di varia natura e interesse, con particolare riferimento agli ipogei, ai lacerti murari ed all'acquedotto Neroniano del Presidio Ospedaliero Britannico, restituendone, a seguito delle operazioni speleologiche, elaborati grafici e modellazione 3D;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le parti collaborano in attività di ispezione, rilievo, studio, ricerca e valorizzazione degli ambienti sotterranei del comprensorio del Presidio Ospedaliero Britannico, di competenza dell'Azienda.

Art. 2

Programmazione attività

Le attività di studio e ricerca saranno eseguite, da parte di SDR, previa presentazione di progetti di dettaglio, vagliati e autorizzati dalla Direzione della UOC Conservazione Valorizzazione Patrimonio Storico e Decoro Ambientale, che indicheranno azioni, obiettivi, personale dell'Associazione coinvolto, coperture assicurative, modalità di accesso e di permanenza nel sito. SDR interverrà nei modi e con le limitazioni stabiliti in base alle caratteristiche del contesto di indagine e studio e tenendo conto della disponibilità del personale dell'Azienda.

SDR produrrà tutta la documentazione richiesta dall'Azienda, al fine di garantire la formazione di un archivio di riferimento. Le modalità e il calendario delle attività affidate a SDR saranno stabilite preliminarmente di comune accordo tra l'Associazione e il personale dell'Azienda.

In caso di attività svolte in siti ipogei o che comunque presentino possibili pericoli, SDR si impegna a presentare preventivamente un piano operativo indicante il percorso, il numero massimo delle persone coinvolte, la durata, le misure di sicurezza da adottare.

Le attività avranno come obbiettivo anche iniziative culturali e di fruizione pubblica, comprese visite guidate od eventuali mostre e pubblicazioni da concordare con l'Azienda, volte alla conoscenza dei siti archeologici e storici del Presidio Britannico e alla loro promozione presso la comunità scientifica e il pubblico interessato. I risultati delle attività, fermo restando la prelazione scientifica dei dati da parte di SDR, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono proprietà dell'Azienda.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi e/o costituire oggetto di presentazione o pubblicazione citando l'Azienda e la presente Convenzione, previa autorizzazione.

SDR si impegna a consegnare all'Azienda, secondo tempi e modalità da concordare per ciascuna attività, una copia di tutta la documentazione scientifica, in formato digitale ed eventualmente cartaceo, relativa alle attività di ricerca svolte sulla base della presente Convenzione.

Art. 3

Durata

La convenzione ha validità di due anni dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile.

Art. 4

Oneri finanziari

Nessun onere finanziario, nemmeno di natura fiscale, sarà a carico dell'Azienda per quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico di SDR.

Art. 5

Obblighi e Responsabilità

SDR garantisce per i propri componenti la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile (RCT/RCO), comprendendo come "terzi" anche il personale dell'Azienda non direttamente coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo; tale copertura dovrà prevedere il risarcimento per eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi nelle attività svolte a seguito della presente Convenzione. Gli operatori SDR sono tenuti ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza (D.L. 81/2008) ed è obbligo di SDR il rispetto per il personale impiegato di tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza.

Art. 6

Modifiche alla Convenzione

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione della presente Convenzione dovrà essere approvata mediante atto scritto.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dalla presente Convenzione, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

Art. 7

Comunicazioni

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile alla presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla Parte interessata.

Art. 8 **Responsabilità**

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 9 **Gerarchia delle norme regolatrici e disciplina applicabile**

I rapporti tra le Parti sono regolati in via gradata:

- dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti richiamati in ogni parte del medesimo;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti ed accordi di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente.

Art. 10 **Risoluzione**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. , in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni nella stessa previste.

Inoltre, la presente Convenzione si considererà risolta nel caso il cui le Parti:

- adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- compiano fatti e/o atti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna.

Art. 11 **Oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione**

Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, soltanto in caso d'uso.

Art. 12 **Foro Competente**

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 13
Privacy

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i e dal GDPR UE 2016/697, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto della presente Convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa.

Art. 14
Trattative

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima da parte dei due attori convenuti.

Per l'approvazione generale ed accettazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera
San Giovanni-Addolorata

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli

Per il APS Sotterranei di Roma Ricerca

Il Presidente
Signor Marco Placidi
